

liberale, per cui in nessun modo si possa rendere oneroso questo diritto. Insisto quindi perchè venga escluso dall'articolo 1° il paragrafo primo.

CAGNARDI. Faccio osservare che vi è inclusa la condizione che impone l'obbligo al petente di far constatare che egli ha la maggior età richiesta per dar petizioni alla Camera, ed io vorrei pure aggiungere un emendamento all'ultimo alinea del primo articolo dicendo :

« Le petizioni che non adempiono ad alcuna di queste condizioni, e che non le possono legalmente constatare, non verranno riferite alla Camera. »

PRESIDENTE. Mi pare che ad un dipresso questo emendamento s'accosti a quello del deputato Franchi, il quale stabilisce che invece di dire che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del postulante, si dica che sia accompagnata da prove legali della sua maggiore età.

ROSSELLINI. Io intendo di fare una semplice osservazione, la quale potrebbe forse dissipare i dubbi messi innanzi dall'onorevole deputato Sullis.

Supponiamo per un momento che un cittadino voglia presentare alla Camera un ricorso contro il sindaco del suo comune. È evidente che in questa ipotesi il postulante sarebbe in peggior condizione, se non avesse per far constatare della sua maggior età altro mezzo che quello di far legalizzare dal sindaco la sua firma ; in questa medesima ipotesi sarà una fortuna per il postulante l'aver a sua disposizione e a sua scelta altri mezzi per adempiere all'obbligo che gli si vuol imporre.

Si asserisce che il mezzo consistente nel presentare la fede di nascita sarebbe in ogni caso oneroso per il postulante : a me pare che ciò non possa dirsi in generale : infatti è da credere che si troveranno moltissimi parroci, i quali rilasceranno l'attestato di nascita gratuitamente (*Oh ! oh ! No ! no !*) a quelle persone che si trovassero in grandi strettezze di fortuna. (*Segni di dintelego e susurro*)

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola, metto ai voti l'emendamento del deputato Franchi.

MELLANA. Propongo un emendamento che depongo sul banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Il signor Mellana proporrebbe di mantenere la proposizione della Commissione, aggiungendovi poi queste parole : « salvo però sempre al petente di valersi di altre prove legali. »

TORELLI, relatore. Io non ho difficoltà di accettare questa nuova redazione, la quale corrisponde allo spirito dello Statuto ; faccio però osservare che la redazione della Commissione è forse più chiara, vale a dire, determina più precisamente il modo. Ora invece, quando si presenteranno nella Camera questi diversi modi, occorrerà sempre di fare una piccola consulta e vedere se sono sì o no modi legali.

Ho dato questa spiegazione per far note le ragioni del come era stato redatto il primo articolo della Commissione. Del resto, ripeto, io accetto anche questa nuova redazione.

MELLANA. Domando la parola per spiegare la diversità che passa, secondo me, fra l'emendamento proposto dall'onorevole conte Franchi ed il mio.

Messo l'emendamento come lo metteva il conte Franchi, sembrerebbe che la Camera imponesse un obbligo al petizionario, il che, a mio parere, la Camera non può ; la Camera invece adottando il mio emendamento, direbbe ai cittadini i quali intendono di fruire del diritto di petizione : la Camera ritiene valide queste tre prove, però ritiene anche valide tutte quelle altre prove, purchè legittime, alle quali voglia ricorrere il petizionario.

Con ciò è salvo il diritto che lo Statuto accorda ad ognuno, diritto che la Camera non può in modo alcuno limitare.

FRANCHI. Io non insisterò lungamente per l'adozione dell'emendamento da me proposto, o piuttosto di quello proposto dall'onorevole deputato Mellana. Solo desidero di osservare che la redazione dell'emendamento da me proposto, non involge punto l'idea che la Camera imponga un obbligo ai postulanti. L'emendamento non dice altro che il postulante possa far constare che ha la maggiore età. Per farlo constare è necessario che adoperi uno dei mezzi vevoli a tal fine, cioè dei mezzi legali, quindi non impone alcuna nuova obbligazione, meno quella di far constare che si trova veramente nella condizione voluta dallo Statuto. Invece quello della Commissione impone un obbligo speciale, quello di unire la fede di nascita, quindi trovo che sia più gravoso il dire : « presenterete l'atto di nascita, » e quindi porre come eccezione che possano anche valersi degli altri mezzi legali. Ciò è molto più restrittivo che non il dire : « qualunque prova legale è sufficiente per stabilire l'età della quale si vuole far constare. »

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta Franchi, la quale consiste nel cambiare il primo articolo, ove si dice che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del postulante, surrogandovi questa redazione : « che la petizione sia accompagnata dalla prova legale della maggiore età del postulante. »

MANTELLI. Alla Camera deve in qualche modo constare che l'articolo dello Statuto sia osservato. Ma la Camera certamente non abbisogna di una prova legale, e siccome tante volte è difficile di aver di queste prove, e che possono in moltissimi casi richiedersi spese a cui i petenti non debbono assoggettarsi, credo che sia veramente soggetto a grave restrizione il diritto di petizione richiedendosi queste prove ; mi pare quindi che invece di dire *prove legali*, si potrebbe mettere *prove sufficienti*. La Commissione delle petizioni è un giuri, il quale può giudicare dalle prove che ha somministrato il petente, se realmente consti che abbia questa maggiore età. Io proporrei adunque di dire *prove sufficienti, le quali siano lasciate al prudente arbitrio della Commissione*.

Così che quando la Camera vedrà che il petente ha fatto constare della sua maggiore età mediante la sottoscrizione o del sindaco, per esempio, o per mezzo d'altre autorità, supponiamo dal presidente del tribunale o di altro pubblico funzionario che possa constare della maggiore età del petente, io credo che questi abbia fatto quanto la Camera può desiderare per essere accertata di questa condizione ; siccome pertanto vi sono altri mezzi oltre quelli proposti dalla Commissione, basta in genere imporre che si avrà fede a chi con prove sufficienti farà constare della condizione dallo Statuto richiesta.

PRESIDENTE. Allora la redazione sarebbe così : *che sia accompagnata da prove sufficienti. . .*

MELLANA. Io accetto questo sotto-emendamento.

TORELLI, relatore. Quantunque l'onorevole preopinante abbia detto di lasciare al prudente arbitrio della Commissione il decidere sopra queste prove sufficienti, tuttavia io non posso accettare questo emendamento, perchè lascia troppa latitudine alla Commissione. L'articolo dello Statuto dice chiaro : « Chiunque è maggiore di età ha il diritto di presentare petizioni ; » dunque questa prova d'essere maggiore d'età deve essere constatata in un modo o nell'altro, e la prova spetta a chi reclama a suo favore il diritto. Se un deputato non ha trent'anni, non tocca alla Camera di provare